




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier sui disegni di legge

DDL N. 738/Stralcio I COMM

Norme riguardanti gli enti locali

Documento n. 4 - 2025

Servizio Studi
XVIII Legislatura - Febbraio 2025



Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Indice

SCHEDA INFORMATIVA	4
SCHEDE DI LETTURA	5
ARTICOLO 1 <i>MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI CONTROLLI SOSTITUTIVI NEGLI ENTI LOCALI</i>	6
ARTICOLO 2 <i>MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30</i>	7
ARTICOLO 3 <i>INTRODUZIONE NEGLI STATUTI DELLE ASSENZE MOTIVATE DI CONSIGLIERI COMUNALI</i>	10
ARTICOLO 4 <i>NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ</i>	11
ARTICOLO 5 <i>NORME IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA DI GENERE NELLE GIUNTE COMUNALI</i>	12
ARTICOLO 6 <i>NORME RIGUARDANTI I COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO O CON PIANI DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO</i>	13
ARTICOLO 7 <i>NORME PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DOCUMENTALI DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI DELLA SICILIA</i>	14
ARTICOLO 8 <i>VARIAZIONE FINANZIAMENTI TPL E COMUNI</i>	15
ARTICOLO 9 <i>MODIFICA TERMINI PER RIMBORSO SOMME DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE</i>	16
ARTICOLO 10 <i>RIMBORSO SPESE TRASFERTE PER RAGIONI D'UFFICIO</i>	16
ARTICOLO 11 <i>FORMAZIONE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI</i>	17
ARTICOLO 12 <i>FORMAZIONE AGENTI POLIZIA LOCALE</i>	17
ARTICOLO 13 <i>NORME IN MATERIA DI PERSONALE STABILIZZATO</i>	18
ARTICOLO 14 <i>FINANZIAMENTI PER OPERE AVENTI FINALITÀ CULTURALI</i>	20
ARTICOLO 15 <i>TAGLIANDO ANTIFRODE</i>	20
ARTICOLO 16 <i>ABROGAZIONE DI NORME</i>	21

SCHEDA INFORMATIVA

Numero	738/Stralcio I COMM
Titolo	Modifiche ed integrazioni di norme
Iniziativa	parlamentare
Settore di intervento	Enti locali
Numero di articoli	17
Commissione competente	I
Commissione per il parere	II – Bilancio e Finanze

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

Modifiche normative in materia di controlli sostitutivi negli enti locali

Il comma 1 interviene sulla composizione, sia numerica che qualitativa, dell'ufficio ispettivo dell'Assessorato regionale enti locali (oggi Dipartimento regionale delle autonomie locali) incaricato dei controlli sugli enti locali. Tale disposizione prevede che tale ufficio sia composto non più da 12 unità di personale appartenente alle carriere direttive e di concetto, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni, ma da personale con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo e con anzianità di servizio non inferiore a 2 anni.

Il comma 2 prevede che, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica istituisca un apposito albo per l'iscrizione di dirigenti e funzionari tra i quali nominare i commissari previsti dall'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 44 del 1991. Tale disposizione prevede che, nel caso in cui gli organi delle Province e dei Comuni omettano, ritardino o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica per mezzo di un commissario, che, nella formulazione originaria, dura in carica un mese, salvo proroga fino a tre mesi per gravi e giustificati motivi. L'emendamento prevede altresì i requisiti di coloro che possono iscriversi nell'istituito albo, ossia dirigenti della Regione Siciliana ed funzionari direttivi del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, dell'Ufficio Legislativo e Legale e del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione, che abbiano almeno cinque anni di esperienza maturata nella pubblica amministrazione e tre anni, anche non continuativi, in incarichi amministrativi, attività ispettive o di vigilanza o di controllo amministrativo o contabile svolte nei confronti degli enti locali o degli enti del settore pubblico allargato.

Il comma 3 prevede delle modifiche alla legge regionale n. 44 del 1991 (**si segnala che nel testo è indicata la legge n. 44 del 1994, è evidente che si tratta di un refuso**).

In particolare, la lett. a) abroga l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 24 nella parte in cui disciplina la durata dell'incarico del commissario, originariamente prevista in un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi.

La lett. b) aggiunge all'art. 26 della citata legge n. 44 del 1991 il comma 1-bis che individua ulteriore personale dell'amministrazione regionale che può svolgere i controlli previsti dal citato art. 24. **Secondo questo nuovo comma, l'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, con proprio decreto, istituisce e aggiorna ogni due anni un apposito albo** all'interno del quale è iscritto il personale in servizio dei diversi rami dell'Amministrazione regionale che può essere adibito ai controlli previsti dall'art. 24. La norma individua le **condizioni** cumulative che devono essere possedute per essere iscritti nel suddetto albo:

- essere in possesso di qualifica non inferiore ad istruttore direttivo,
- avere cinque anni di anzianità effettiva nella qualifica stessa,
- essere in possesso della laurea di primo o secondo livello ovvero di titoli equiparati e di avere almeno cinque anni, anche non continuativi, di esperienza maturata nell'esercizio di funzioni di vigilanza e controllo su enti pubblici istituzionali o territoriali.

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30

La disposizione modifica l'art. 20, della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30, prevedendo:

alla lettera a) che il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 2000 venga modificato nel modo seguente: "In tutti i casi previsti dalla presente legge il referendum è valido solo se vota il 25% degli aventi diritto. Nel caso di fusione o incorporazione tra comuni il referendum è approvato dalla maggioranza dei voti validi".

Si rammenta che la norma allo stato vigente prevede quale quorum di validità del referendum quello "della metà più uno degli aventi diritto".

alla lettera b) sostituisce l'attuale previsione di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 2000, che rimette **l'iniziativa in ordine alla proposta di variazione territoriale finalizzata alla fusione o incorporazione di comuni** ad "un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati"

con una **nuova disciplina che rimette l'iniziativa in parola al “cinque per cento degli aventi diritto al voto che hanno partecipato all'ultima competizione elettorale per il rinnovo della carica di sindaco e dei consigli comunali iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati nell'ipotesi di incorporazione e di fusione”.**

Si osserva che la norma in esame, introduce un quorum minimo per l'esercizio dell'iniziativa finalizzata all'incorporazione o la fusione di comuni del tutto differente, anche quale criterio di calcolo, da quello contemplato dal medesimo comma 1 dell'articolo 9 per altre tipologie di variazioni territoriali o per la modifica di denominazione dei comuni. Per quest'ultime attività si prevede, infatti, che l'iniziativa possa essere esercitata da un terzo degli elettori iscritti nelle sezioni di ciascuno dei comuni interessati (lettere c), e) del medesimo comma 1, articolo 9) o residenti nei territori da trasferire (lett. f).

Si segnala che in assenza di una ragione che giustifichi una differenziazione così marcata tra le suddette discipline e quella che si intende introdurre con esclusivo riferimento ad una specifica tipologia di variazione territoriale, ossia l'incorporazione o fusione di comuni, la norma in esame rischia di apparire in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3, comma 1, Cost.

alla lettera c):

1. l'aggiunta all'articolo 20 del comma 1-bis che estende anche ai componenti della giunta invitati a partecipare al consiglio comunale, che siano dipendenti pubblici o privati, il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata lavorativa e, nel caso in cui il consiglio si svolga in orario serale, il diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo o nel caso in cui i lavori del consiglio si protraggano oltre l'una di notte, il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. la modifica il comma 2 dell'art. 20 in modo da garantire ai componenti delle commissioni consiliari il diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa al fine di partecipare alle sedute delle commissioni.

3. la modifica il comma 3 dell'art. 20 prevedendo per i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, degli organi esecutivi delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali

formalmente istituite e **delle commissioni comunali** previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, **il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per l'intera giornata di convocazione della riunione stessa, in luogo del tetto massimo di due ore antecedenti l'inizio della riunione e di un' ora successiva al termine della riunione** previsto dalla normativa vigente.

Si consiglia, per esigenze di coerenza e chiarezza della normativa, di sopprimere al comma 3 dell'art. 20 anche le parole "per la loro effettiva durata".

4. eleva a sessanta le ore di permesso per assentarsi dal lavoro cui hanno diritto i componenti degli organi esecutivi degli enti locali e delle loro unioni e i presidenti dei relativi consigli, **elevate a settantadue ore per i sindaci**, per i presidenti dei liberi consorzi comunali e per il sindaco metropolitano, nonché per i presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti. Viene anche previsto che in caso di sovrapposizione della carica di componente dell'organo esecutivo del comune e della provincia, rispettivamente con la carica di presidente del gruppo del consiglio comunale e provinciale, le ore di permesso sono elevate a settantadue.

La lettera d) Estende ai sindaci dei comuni inferiori ai diecimila abitanti la previsione di cui all'art. 22, comma 2, della legge regionale 30 del 2000 che prevede che l'Amministrazione locale provveda a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 dell'art. 22, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili secondo quanto previsto dalla normativa statale, che viene corrisposta a titolo del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi.

Si segnala la necessità che venga acquisita, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 47 del 1977 e dell'articolo 67-ter, comma 1, R.I dell'Assemblea, la relazione tecnica predisposta dal dipartimento competente e verificata dalla Ragioneria Generale della Regione che provveda alla quantificazione degli oneri recati dalla norma in esame.

Per quanto rileva principalmente in questa sede di esame - e segnatamente la verifica del rispetto del principio della copertura finanziaria qualora una legge

regionale intervenga sull'ordinamento di altre amministrazioni - si ritiene utile rammentare che l' articolo 19, comma 2, della legge 196 del 2009 -“Legge di contabilità e finanza pubblica”, così prevede :*“ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite”*.

La stessa norma richiama anche le metodologie di copertura disciplinate all'articolo 17 della predetta legge ed individua la relazione tecnica come strumento essenziale a corredo dei disegni di legge per dimostrare le conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi e l'eventuale neutralità finanziaria. Da ultimo la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, nella sua recentissima deliberazione n. 102/2024/RQ pubblicata il 17 settembre 2024 e riguardante proprio la relazione sulla tecnica di quantificazione degli oneri e copertura finanziaria delle leggi di spesa dell'anno 2023 della Regione Lazio, **ha precisato che l'assenza di indicazioni nella relazione tecnica o nella norma della quantificazione e copertura degli oneri o di neutralità finanziaria nel caso di leggi con oneri a carico del settore pubblico, deriva “.....dall'erroneo presupposto secondo cui la legislazione regionale non dovrebbe quantificare gli oneri, né provvedere alla loro copertura, quando questi ricadono sul bilancio di altra Amministrazione pubblica, in violazione dell'art. 19, della legge n.196/2009 di contabilità e finanza pubblica, espressamente applicabile anche alla legislazione regionale.”** Sul punto si rammenta in ogni caso che la Corte costituzionale ha chiarito che anche le autonomie speciali sono tenute a indicare la copertura finanziaria delle leggi regionali che prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche, in conformità all'art. 81 Cost. (ex multis sentenza n. 255 del 2022).

Articolo 3

Introduzione negli statuti delle assenze motivate di consiglieri comunali

La disposizione incide, modificandola, sul punto 4, della lettera e), del comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, ove si prevede che lo statuto comunale “stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”. La norma in esame al fine di specificare quanto già previsto dalla disposizione vigente, chiarisce che la previsione del diritto del consigliere di far valere le cause giustificative deve riguardare, in modo particolare la posizione dei consiglieri le cui assenze sono motivate dal prestare servizio in una sede ubicata fuori dal territorio della Regione.

Articolo 4

Norme in materia di incompatibilità

Il comma 1 introduce, in deroga a quanto previsto all’articolo 12, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, una causa di **incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere comunale nei comuni con più di quindicimila abitanti, pertanto rimarrebbe la possibilità di ricoprire entrambe le cariche nei soli comuni di fascia demografica inferiore.**

Nel dettaglio, si prevede che in caso di nomina all’interno della giunta comunale, la decadenza dalla carica di consigliere dal momento dell’accettazione della nomina e il subentro, al posto del consigliere decaduto, del primo dei non eletti nella medesima lista.

Il comma 2 recepisce nell’ordinamento della Regione **la causa di incompatibilità** prevista dall’articolo 63, comma 3, del TUEL in forza della quale non può ricoprire la carica di **sindaco**, presidente della provincia, **o consigliere** comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale **chi in qualità di consulente legale, amministrativo e tecnico, presta la propria opera in modo continuativo in favore di imprese di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 63.**

Si tratta di imprese soggette a vigilanza da parte dell’ente che vi partecipi con una quota almeno pari al 20 per cento o di imprese che ricevano in via continuativa dall’ente sovvenzioni pari almeno al 10 per cento delle proprie entrate (comma 1), e di imprese che svolgono servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse dell’ente ovvero società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti

in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento (comma 2).

Si osserva che la causa di incompatibilità che la norma in esame intende recepire risulta già vigente nell'ordinamento della regione siciliana in quanto prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 per i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e anche per i componenti della Giunta comunale in forza del rinvio operato dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 alle medesime cause di incompatibilità previste dall'articolo 10 predetto.

Il comma 3 prevede che la causa di incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo in esame entri in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si osserva che, trattandosi di una causa di incompatibilità sopravvenuta, che evidentemente, potrà applicarsi anche a nomine di componenti delle giunte comunali già effettuate, **appare opportuno prevedere una disciplina di carattere transitorio** che, in sede di prima applicazione, attribuisca ai soggetti interessati dalla suddetta causa sopravvenuta di incompatibilità **un termine massimo entro il quale decidere se mantenere la carica di assessore, con conseguente decadenza da quella di consigliere, onde evitare automatismi suscettibili di generare contenziosi all'interno dei quali si potrebbero prospettare eventuali questioni di illegittimità costituzionale della medesima norma de qua.**

Articolo 5

Norme in materia di rappresentanza di genere nelle giunte comunali

La disposizione prevede che **nella composizione delle giunte dei Comuni** con popolazione **superiore ai tremila abitanti, dei liberi Consorzi comunali e delle Città**

metropolitane nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

Si rammenta che, quanto alle giunte comunali, la disposizione in esame recepisce nell'ordinamento regionale **il comma 137 della legge n. 56 del 2014 (cd. legge Del Rio)**.

Si segnala, invece, che per gli enti di area vasta (liberi consorzi e città metropolitane) la legge n. 56 del 2014, che com'è noto detta norme di grande riforma economico sociale vincolanti per le Regioni speciali (*ex multis* Corte costituzionale, sentenza n. 168 del 2018), non ha previsto la Giunta tra gli organi di vertice dei predetti enti. Di conseguenza la norma in esame, così come formulata, appare inconferente (ed anche costituzionalmente illegittima) nella misura in cui si riferisce, presupponendone l'esistenza, ad organi istituzionali non contemplati dalla legge n. 56 del 2014 e neppure dalla legge regionale n. 15 del 2015 così come più volte modificata in adeguamento alla legge nazionale citata e a seguito di alcune impugnative statali.

Articolo 6

Norme riguardanti i comuni in dissesto finanziario o con piani di riequilibrio finanziario

Il comma 1 prevede che ai comuni in stato di dissesto finanziario o in piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dal Consiglio comunale il contributo regionale per assunzioni di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili è erogato in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno, previo invio al competente Dipartimento degli elenchi nominativi dei soggetti stabilizzati e dell'importo della spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente da parte degli enti che hanno proceduto alle stabilizzazioni.

Il comma 2 modifica alcune disposizioni dell'articolo 6 della legge di stabilità del 2025 recante interventi a favore degli enti locali, in particolare **il comma 23**, consentendo anche ai comuni che "hanno dichiarato dissesto finanziario nell'anno 2024 e sono in fase di approvazione del bilancio riequilibrato" di beneficiare della riserva ivi

prevista (4500 migliaia di euro) per i comuni che abbiano registrato un incremento di almeno il 3 per cento nella riscossione dei tributi propri rispetto all'esercizio precedente. Viene altresì **modificato il comma 27** della medesima disposizione che prevede una riserva a favore del comune di Terme Vigliatore che con la novella recata dalla disposizione in esame non è più finalizzata ad assicurare la sostenibilità del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dal consiglio comunale ed approvato dalla Corte dei Conti ma, più generalmente, “gli oneri derivanti dal dissesto finanziario”.

Articolo 7

Norme per la digitalizzazione degli archivi documentali degli uffici tecnici comunali della Sicilia

Il comma 1 sancisce che, nell'ambito del processo di informatizzazione e digitalizzazione dell'azione amministrativa, in attuazione all'art. 14 del Codice dell'amministrazione digitale, commi 2-bis e 2-ter, i Comuni entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge sono tenuti ad avviare la digitalizzazione degli archivi documentali cartacei dei propri uffici tecnici urbanistici.

Il comma 2 descrive nel dettaglio le diverse fasi di dematerializzazione dei documenti cartacei, con la finalità di uniformare il suddetto procedimento per tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Si osserva che in ragione del contenuto di carattere tecnico e settoriale della norma, la stessa troverebbe più adeguata previsione in un decreto assessoriale, invece che all'interno di una disposizione avente rango primario.

Infine, il **comma 3** autorizza la spesa di 500 mila euro da destinare ai Comuni per la fornitura di servizi di supporto tecnico ai processi di digitalizzazione e informatizzazione da parte di imprese specializzate. **A tal fine, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica redige un elenco di imprese che sono autorizzate all'erogazione ai Comuni dei citati servizi.**

Si segnala che la previsione dell'elenco in parola presenta dubbi di legittimità costituzionale in quanto, da un lato sembrerebbe prevedere un elenco dal quale attingere per procedere a degli affidamenti diretti della suddetta fornitura di servizi ai comuni senza il rispetto della disciplina di cui al D.lgs. n. 36 del 2023 e, quindi, in violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. e) Cost. ma anche del principio di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, Cost. Dall'altro, l'individuazione a monte da parte della Regione delle imprese autorizzate alla fornitura dei servizi in parola, anche qualora l'affidamento della fornitura avvenisse tramite procedura ad evidenza pubblica la cui partecipazione fosse limitata alle sole imprese inserite nell'elenco, rappresenterebbe in ogni caso una misura restrittiva della concorrenza capace di incidere sulla libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 Cost.

Si consiglia pertanto la soppressione dell'inciso in parola.

Si segnala la necessità che venga acquisita, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 47 del 1977 e dell'articolo 67-ter, comma 1, R.I dell'Assemblea, la relazione tecnica predisposta dal dipartimento competente e verificata dalla Ragioneria Generale della Regione che provveda alla dimostrazione della corretta quantificazione recata dalla norma rispetto alle finalità ivi perseguite. Si segnala, inoltre, l'assenza di copertura della disposizione in violazione dell'articolo 81, comma 3, Cost.

Articolo 8

Variazione finanziamenti TPL e comuni

La disposizione **prevede una variazione di bilancio per l'esercizio 2025** appostando nel capitolo "contributo di parte corrente a favore dei comuni" (+ 50 milioni di euro) demandando, al comma 2, ad un decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri di riparto delle somme aggiuntive in favore dei comuni ad oggi beneficiari dei contributi per il trasporto pubblico locale di cui

all'articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni

Articolo 9

Modifica termini per rimborso somme del fondo di rotazione per la progettazione

La disposizione **innalza da cinque a otto anni il termine di** rimborso da parte degli enti locali delle somme erogate dal Fondo di progettazione previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 6 del 2009 e anticipate dalla Regione.

Articolo 10

Rimborso spese trasferte per ragioni d'ufficio

La disposizione, modificando l'art. 3, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, estende ai Sindaci dei comuni capoluogo delle città metropolitane e ai Sindaci metropolitani (che allo stato della normativa vigente coincidono) i rimborsi e le indennità spettanti al Presidente e ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana nei casi di trasferta per ragioni d'ufficio strettamente connesse con l'esercizio delle funzioni relative alla carica ricoperta, equiparandoli sotto questo profilo al Presidente della Regione e agli Assessori regionali.

Si osserva che la legge regionale oggetto di modifica concerne i costi della politica regionale e i trattamenti dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, sicché la sua novella con norme riguardanti le spese di trasferta di alcuni amministratori locali appare non coerente con la disciplina organicamente recata dalla disposizione che si intende modificare.

Si osserva, inoltre, che la disposizione potrebbe violare il principio costituzionale di ragionevolezza di cui al primo comma dell'articolo 3 Cost., nella misura in cui assimila, in mancanza di una causa di giustificazione, i predetti amministratori locali al Presidente e ai deputati dell'ARS per quel che attiene ai

rimborsi e le indennità di trasferta benché si tratti di organi che svolgono funzioni tra loro differenti.

Si segnala che il medesimo principio di ragionevolezza parrebbe ugualmente violato dalla circostanza che la norma in esame differenzia, quanto ai rimborsi e le indennità di trasferta, la posizione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni capoluogo delle città metropolitane da quella dei Presidenti dei liberi consorzi i quali sono chiamati a svolgere le medesime funzioni.

Si osserva, altresì, che la clausola di neutralità finanziaria recata dalla disposizione in esame necessita di essere supportata da idonea giustificazione trattandosi, evidentemente, di una norma che, in quanto tesa a disciplinare le spese e le indennità di trasferta per ragioni d'ufficio dei Sindaci dei comuni capoluogo delle città metropolitane e dei Sindaci metropolitani parametrando a quelle del Presidente e dei deputati dell'Assemblea regionale, è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11

Formazione amministratori e consiglieri comunali

La disposizione in esame intende favorire la crescita formativa degli amministratori e dei consiglieri comunali della Regione, nelle materie (elencate al quarto comma) riguardanti le attività dell'ente comunale, attraverso la stipula di apposite convenzioni tra l'Assessorato della Funzione pubblica e delle Autonomie locali e le associazioni rappresentative degli amministratori locali.

La disposizione reca una clausola di invarianza finanziaria che necessita di essere supportata tramite l'acquisizione della relazione tecnica predisposta dal dipartimento competente e verificata dalla Ragioneria generale della Regione.

Articolo 12

Formazione agenti polizia locale

La disposizione introduce un nuovo articolo 8-bis alla legge regionale n. 17 del 1990 “Norme in materia di polizia municipale” nel quale viene istituita la figura degli addetti specializzati, ossia agenti di polizia locale con funzioni di monitoraggio nelle materie di urbanistica, edilizia e tutela ambientale. La norma prevede particolari percorsi di formazione degli addetti attraverso il Centro regionale di formazione e addestramento per la polizia locale e prevede che i Comuni debbano assicurare la presenza di un adeguato numero di tali addetti in rapporto alla popolazione residente e al territorio interessato.

Si segnala la necessità che venga acquisita, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 47 del 1977 e dell’articolo 67-ter, comma 1, R.I dell’Assemblea, la relazione tecnica predisposta dal dipartimento competente e verificata dalla Ragioneria Generale della Regione che provveda alla quantificazione dei nuovi o maggiori oneri finanziari discendenti dalla norma in esame.

Articolo 13

Norme in materia di personale stabilizzato

Il comma 1 autorizza i comuni che provvedano ad istituire un’azienda speciale o una società *in house* per la gestione di servizi pubblici locali a trasferirvi il personale già stabilizzato ai sensi dell’art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Detto trasferimento deve avvenire nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziare dall’art. 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, ossia le somme appostate per far fronte alle spese per le stabilizzazioni del personale delle autonomie locali di cui al medesimo articolo 26.

Il comma 2, al fine di garantire la continuità dei servizi prestati dal personale precario inserito nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dispone l’integrazione del contributo regionale riconosciuto ai comuni (ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e ss.mm.ii) fino a concorrenza degli oneri occorrenti al mantenimento dell’orario settimanale già contrattualmente previsto per ciascun lavoratore a tempo

determinato. La copertura viene posta a valere sulle risorse del Fondo ordinario già destinate ai rispettivi Enti, previste dall'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e ss. mm. ii. **e senza ulteriori oneri per la Regione.**

Si osserva che entrambi i commi in parola fanno fronte agli oneri recati a valere su risorse già stanziato dall'art. 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018. Si segnala, al riguardo, la necessità che la relazione tecnica predisposta dal Dipartimento competente e verificata dalla Ragioneria generale della Regione quantifichi i nuovi o maggiori oneri eventualmente recati dalle norme in parola.

Si rammenta che la Corte Costituzionale (*ex multis* sentenza n. 226 del 2021) ha più volte richiamato la necessità di un'"analitica dimostrazione, da compendiarsi principalmente nella Relazione tecnica" qualora si ritenga che lo "stanziamento complessivo per le spese del personale già vigente sia in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri" al fine di soddisfare l'obbligo costituzionale di copertura delle leggi onerose previsto dall'articolo 81, comma 3, Cost. e il correlato principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio.

Con riferimento al primo comma della disposizione in esame, si osserva che la previsione, avendo ad oggetto il rapporto di lavoro del personale stabilizzato presso gli enti locali, potrebbe presentare dubbi di legittimità costituzionale interferendo con la materia "ordinamento civile" assumendo quale normativa interposta la disciplina statale esistente sul punto.

Al riguardo, si rammenta che l'articolo 31 del D.lgs. n. 165 del 2001 dispone che *"Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, od altri soggetti pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428"*. A sua volta, l'articolo 2112 c.c. (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) enuncia il principio per cui *"in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano"* (comma 1). In ordine alla disposizione normativa in parola, la Corte

dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni consultive, ha chiarito che “l'art. 31 D. Lgs. 165/2001 si applica senz'altro ai lavoratori pubblici quando questi transitino da un Ente locale ad un soggetto pubblico quale, ad esempio, l'azienda speciale, dato il rapporto di strumentalità di questa con l'Ente (Cass. civ. 15522/18)” (**Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, 19/2020/PAR**).

Inoltre, andrebbe in ogni caso specificato che il trasferimento del personale stabilizzato in parola debba avvenire nel rispetto della pianta organica e del fabbisogno assunzionale della società partecipata.

Articolo 14

Finanziamenti per opere aventi finalità culturali

La novella legislativa interviene sul comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2020 avente ad oggetto “Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili” autorizzando la Regione ad erogare finanziamenti, oltre che per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili degli enti locali e loro infrastrutture, anche “per la realizzazione di nuove opere per finalità culturali”.

Si segnala che la novella proposta non appare coerente con la finalità originaria della disposizione oggetto di modifica.

Si consiglia di verificare che la novella, tesa a finanziare anche la realizzazione di nuove opere per finalità culturali, sia compatibile con l'originaria quantificazione dell'intervento e con la copertura recata dal comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2020 oggetto di modifica, ossia le risorse FSC 2014/2020.

Articolo 15

Tagliando antifrode

La disposizione apporta modifiche alla legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e all' Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, introducendo il c.d. "tagliando antifrode" da applicare alle schede elettorali per le elezioni comunali e provinciali.

Si segnala la necessità che venga acquisita, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 47 del 1977 e dell'articolo 67-ter, comma 1, R.I dell'Assemblea, la relazione tecnica predisposta dal dipartimento competente e verificata dalla Ragioneria Generale della Regione che provveda alla quantificazione dei nuovi o maggiori oneri finanziari discendenti dalla norma in esame.

Articolo 16

Abrogazione di norme

Dispone l'abrogazione della norma che consente alla Giunta la possibilità di prorogare il collegio dei revisori dei conti nei comuni in dissesto finanziario e nei comuni in piano di riequilibrio finanziario pluriennale già deliberato dal consiglio comunale.